

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

26 agosto 2015 ore 06:00

Fuori dalla voluntary disclosure i procuratori con mera delega ad operare

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Filippo Barba -Loconte & Partners, Avvocato

Compilazione del quadro RW e detenzione delle attività all'estero, amministratori di società di capitali, operazioni di investimento immobiliare e rapporti extracontabili: l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla posizione dei procuratori delegati ad operare per conto altrui: quali indicazioni utili? Dopo aver chiarito la posizione dei procuratori passivi in relazione alla procedura di voluntary disclosure, la circolare n. 27/E del 2015 ha specificato che l'obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale non sussiste tutte le volte in cui sia stata rilasciata una mera delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato.

La circolare n. 27/E del 2015 sulla **voluntary disclosure** richiama, in primo luogo, le istruzioni alla **compilazione del quadro RW** del modello UNICO PF 2014, nonché le circolari n. 38/E del 2013, n. 45/E del 2010, n. 28/E del 2011 e n. 10/E del 2014.

Leggi anche:

- "Voluntary disclosure in una circolare i nuovi chiarimenti delle Entrate"
- "Voluntary disclosure risposte a quesiti e indicazioni operative"
- "Voluntary disclosure effetti estesi a IVIE e IVAFE"
- "Voluntary disclosure e cause di inammissibilità, i chiarimenti delle Entrate"

In particolare, secondo quest'ultima circolare la *ratio* dellenorme sul **monitoraggio fiscale** presuppone "[...] una **relazione giuridica** (intestazione delle somme) o **di fatto** (possesso o detenzione) tra soggetto e disponibilità estere che non si esaurisce nella semplice possibilità di disporre delle relative somme attraverso prelievi o versamenti".

Nel solco di tale orientamento, per ciò che attiene il caso che qui interessa, la detenzione che è alla base dell'obbligo di compilazione del quadro RW, va intesa in un'accezione prettamente fiscale del termine (differente da quella civilistica), quale possesso dell'attività estera da cui il possessore ritrae un reddito da assoggettare a tassazione.

Di conseguenza, **non potrà configurarsi la detenzione** allorquando una persona sia chiamata, in esecuzione di un rapporto di **mandato**, ad operare su un conto estero "per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto" le quali escludono per loro natura che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto, oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale.

Chiarito ciò, il documento di prassi ricorda, a titolo esemplificativo, che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli **amministratori di società di capitali** che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero - di cui si ha evidenza nelle scritture contabili della stessa società - e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

In questo caso, rileva l'Agenzia delle Entrate, l'esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale è accordata in quanto il "titolare effettivo" delle attività estere (la società) è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Ancora secondo il documento di prassi, non sono tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare **operazioni di investimento mobiliare** su rapporti esteri, non

possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento (o operazioni a queste corrispondenti), atteso che in capo al soggetto delegato vi è di fatto la detenzione (fiscale) delle attività estere e conseguentemente non ricadono su quest'ultimo gli obblighi ai fini del monitoraggio fiscale.

Tirando le fila del discorso, quindi, nelle predette ipotesi, **non essendovi violazione degli obblighi dichiarativi** in materia di monitoraggio fiscale, risulta **mancante** proprio il **requisito soggettivo** per poter aderire alla procedura di **voluntary disclosure**, il quale è costituito dalla violazione della normativa in materia di quadro RW da parte di persone fisiche residenti in Italia, enti non commerciali, trust, società semplici

Diversamente, ricorda l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale sussiste per un **procuratore** nel caso di un rapporto avente "natura extracontabile" riferibile ad una società di capitali, la quale naturalmente non è tenuta agli adempimenti derivanti dal monitoraggio fiscale: come già rilevato che la circolare n. 10/E del 10 marzo scorso, infatti, l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione sussiste, nell'ipotesi prospettata, dal momento che il rapporto in questione non figura, in tutto o in parte, nelle scritture contabili obbligatorie della società.

Come logico corollario di quanto precede, pertanto, il **procuratore con delega ad operare** per conto della società intestataria sarà tenuto a presentare **istanza di accesso** alla procedura di **voluntary disclosure** "**internazionale**", al fine di regolarizzare la propria situazione con riferimento alle violazioni in materia di monitoraggio, beneficiando così del trattamento premiale conseguente al perfezionamento della stessa.

Viceversa, conclude l'Agenzia delle Entrate, la società potrà ben ricorrere alla **procedura** "**nazionale**" per la definizione della propria posizione fiscale con riguardo agli imponibili che hanno contribuito a formare la provvista estera, nonché degli altri eventualmente non dichiarati.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright © - Riproduzione riservata